

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: **REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI, AI SENSI DELL'ART. 3 QUATER DEL DECRETO LEGGE 21/09/2021 N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19/11/2021 N. 165 E S.M.I. E DGRM N. 1912/2023, DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA' EX L. 43/2006 – APPROVAZIONE.**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di approvare il Regolamento Aziendale in materia di attività esercitabili – ai sensi dell'art. 3 – quater del Decreto Legge 21/09/2021 n. 127, convertito dalla Legge 19/11/2021 n. 165 e s.m.i. – dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);
3. Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1) è applicabile dalla data di esecutività della presente determina;
4. Di stabilire che i dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza mediante l'utilizzo e le modalità del modello predisposto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. B);
5. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e RSU Area Comparto;
6. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio AST _ AN;
7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico ex art. 39, L.R. 8.8.2022, n. 19.

IL DIRETTORE GENERALE



Dott. Giovanni Stroppa

PARERE INFRASCritto

Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente atto proposto dal Direttore “Organizzazione *Risorse Umane e politiche del personale*”, si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Patrizia Viozzi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. “Organizzazione risorse umane e politiche del personale”

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Art. 3 quater del D.L. 127/2021 convertito dalla L. 165/2021 e s.m.i.;
- Documento n. 23/113/CR08/C7 del 12/07/2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- DGRM n. 1912 del 12/12/2023.

Motivazione:

Premesso che:

- l’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 21/09/2021 n. 127, convertito dalla L. 19/11/2021 n. 165, modificato dall’art. 4, comma 8 ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023 e successivamente sostituito dall’art. 13 del D.L. 30/03/2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26/05/2023 n. 56 recita:

«1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo».

«2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».

-In base alla ratio della normativa sopracitata le attività che possono essere esercitate al di fuori dell’orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del Comparto Sanità, in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio.

Per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Atteso che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 12/07/2023, ha approvato il “Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell’art. 3 quater del D.L. 21/09/2021, n. 127, convertito dalla legge 19/11/2021, n. 165, come modificato dall’art. 13 del D.L. 30/03/2023, n.34, convertito dalla L. 26/05/2023, n. 56”;

Rilevato che la Regione Marche con DGRM n. 1912 del 12/12/2023 dopo il confronto con le rappresentanze sindacali ha approvato, ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. e) della L.R. 19/2022, gli indirizzi per l’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006, ai sensi della normativa sopra descritta, invitando le aziende ad adottare apposito regolamento in materia.



Precisato che al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata si è provveduto alla predisposizione di una proposta di regolamento aziendale, redatto sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, per disciplinare l'autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi espletabili solo al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza attraverso:

- Il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche;
- L'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private accreditate e non accreditate, comunque non convenzionate neppure parzialmente con il SSN, in quanto la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi e conseguentemente la violazione di principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97, comma 1 della Costituzione;
- La stipula di contratti di prestazioni di assistenza professionale domiciliarie su base oraria a favore di singoli utenti con apertura di partita IVA da parte del professionista.

Evidenziato che in data 25/03/2024 (prot. n. 59524/2024) la bozza di regolamento e la relativa modulistica sono state trasmesse in visione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU aziendale personale area Comparto, in data 04/04/2024 è pervenuta risposta senza rilievi da parte della RSU, mentre non sono pervenute osservazioni da parte delle OO.SS.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Regolamento Aziendale in materia di attività esercitabili – ai sensi dell'art. 3 – quater del Decreto Legge 21/09/2021 n. 127, convertito dalla Legge 19/11/2021 n. 165 e s.m.i. – dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio di questa AST;

Attestata l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità tecnica e della legittimità del presente atto;

Precisato che la presente determina sarà pubblicata sull'Albo pretorio on line integralmente.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di approvare il Regolamento Aziendale in materia di attività esercitabili – ai sensi dell'art. 3 – quater del Decreto Legge 21/09/2021 n. 127, convertito dalla Legge 19/11/2021 n. 165 e s.m.i. – dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);
3. Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1) è applicabile dalla data di esecutività della presente determina;
4. Di stabilire che i dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza mediante l'utilizzo e le modalità del modello predisposto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. B);
5. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e RSU Area Comparto;



6. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio AST _ AN;
7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico ex art. 39, L.R. 8.8.2022, n. 19.

Il Direttore UOC Organizzazione
Risorse Umane e Politiche del Personale
Dott.ssa Paola Cercamondi

Il Responsabile R.P.
Giovanna Brizi

ALLEGATI

- All. A regolamento aziendale
- All. B modulistica per richiesta autorizzazione

